**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

|  |  |
| --- | --- |
| **(1.5.2013 – 31.12.2016) prorogato al 30.06.2017** | **(1.04.2018 – 31.03.2021)** |
| TRA  le **ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE** di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, rappresentate da Gianfranco Cattai, presidente dell’**AOI** - **Associazione ONG Italiane** e Paolo Dieci, presidente di **LINK 2007 - Cooperazione in Rete**, con l’assistenza tecnica di Paolo Stern e Sara Di Ninno, di seguito denominate **le** **Organizzazioni Non Governative (ONG)**  **E**  le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**: **FeLSA-CISL** rappresentata da Alessandro Lotti, **NIdiL-CGIL** rappresentata da Roberto D’Andrea e Simone Marinelli, **UILTEMP** rappresentata da Massimo Servello e Lucia Grossi,  di seguito denominate “le Parti”,    è stipulato il presente **Accordo collettivo.**  **PREMESSA**   1. Le Organizzazioni non governative (ONG) operano nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell’aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. 2. Le ONG sono attive nei paesi del Sud del mondo o in situazioni di gravi difficoltà con l’obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere ed indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, *advocacy* e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell’integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo, in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato ad una migliore conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovere i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e sollecitare in merito l’impegno personale e collettivo. 3. Le ONG evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale stia attraversando, da anni ormai, un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell’operatività e dell’esistenza stessa delle ONG. 4. Per quanto attiene i rapporti di lavoro dipendente, gli associati ad AOI e LINK 2007 applicano diversi CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e dalle rispettive categorie di Cgil, Cisl, UIL: prevalentemente “Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione”, “Cooperative sociali”, “Uneba”, “Agidae”. 5. L’entrata in vigore della Legge 92/2012, che ha dettato significative modifiche normative per quanto attiene la tipologia delle collaborazioni a progetto, impone un adeguamento tale da incidere parzialmente sugli assetti organizzativi delle ONG. La Legge 92/2012 attribuisce alla contrattazione collettiva ampio rilievo, delegando alla stessa la disciplina di dettaglio di molteplici aspetti previsti dalle nuove norme.   **Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue**:  **Art. 1 – Stabilizzazione e trasformazione dei rapporti di lavoro**  Le parti prevedono che le figure professionali sino ad oggi impiegate in regime di parasubordinazione ed assegnatarie di funzioni e ruoli non più compatibili con il nuovo impianto normativo e con i contenuti del presente accordo debbano essere ricondotte ad un corretto inquadramento nell’ambito delle forme di lavoro dipendente disciplinate dal CCNL applicato. A tal fine, tenuto conto delle difficoltà economiche oggi presenti nel settore, per scongiurare riduzioni della forza lavoro comunque impiegata e prevenire possibili contenziosi, le parti attiveranno il percorso di stabilizzazione entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, attraverso accordi di secondo livello fra i soggetti aderenti ad AOI e LINK 2007 e le OO.SS.  **Art. 2 – Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione.**   1. Il presente accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all’interno di ogni singola ONG secondo la disciplina prevista dal Titolo VII Capo 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 agli artt. 61 e successivi dello stesso D.Lgs. come novellato dalla legge n. 92 del 2012. 2. L’organizzazione del lavoro nell’ambito delle ONG riconosce nel lavoro dipendente la forma contrattuale tipica per le attività di struttura, ovvero, di contenuto esecutivo e ripetitivo. Prevede altresì la presenza delle tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato per quanto concerne attività non coincidenti con lo scopo sociale, pur se concorrenti al raggiungimento dello stesso. Tali attività sono realizzate attraverso l’individuazione e la declinazione di specifici e distinti progetti, così come previsto dalla legge, dalla giurisprudenza intervenuta e dalla prassi del Ministero del Lavoro (circolari 29/2012 e 7/2013).   **Art. 3 – Moduli funzionali**  **3.1 - Ambiti di attività e caratteristiche dei progetti**  Al fine di stabilire gli ambiti di attività, le caratteristiche su cui si articolano i progetti e, conseguentemente, i riferimenti economici minimi, come peraltro previsto dall’art. 63 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, per i collaboratori impegnati nella realizzazione dei progetti le parti concordano sull’individuazione di quattro moduli funzionali, articolati come segue:  Modulo 1 (Pianificazione delle strategie di intervento e progetti assimilabili)  Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *rilevante importanza* e *difficoltà* la cui realizzazione richiede esperienza, competenze settoriali elevate ed una notevole conoscenza linguistica.  I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: individuazione e progettazione di specifiche attività; rapporto con autorità e donatori istituzionali al fine dell’individuazione dei bisogni; studio del paese, dei problemi prioritari e delle opportunità di partnership; audit e controlli delle attività e/o della gestione; organizzazione della sicurezza in paesi a rischio; valutazione complessiva della presenza nel paese e analisi di pianificazione; ideazione e realizzazione di eventi di particolare rilevanza.  Modulo 2 (Consolidamento degli interventi e progetti assimilabili)  Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *elevato livello di difficoltà* la cui realizzazione richiede specifiche ed appropriate competenze, attestate da titoli riconosciuti e perfette conoscenze linguistiche. La realizzazione dei progetti riferibili a questo modulo può comportare il rapporto con rappresentanti di istituzioni italiane, internazionali o locali nei paesi di intervento.  I collaboratori cui viene affidata la realizzazione dei progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza particolarmente in attività di programmazione, organizzazione del lavoro, comunicazione e coordinamento con le organizzazioni.  Modulo 3 (Rafforzamento dell’intervento e progetti assimilabili)  Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *medio livello di difficoltà* la cui realizzazione richiede in ogni caso competenze e conoscenze linguistiche.  I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: l’impostazione di un programma educativo o di integrazione sociale, di una campagna di vaccinazioni, di un piano di perforazione pozzi; la formazione di operatori locali mirata al miglioramento delle prestazioni in specifici ambiti di attività; la definizione di standard settoriali di qualità e di efficienza; l’organizzazione di iniziative di mobilitazione.  Modulo 4 (Avvio o start-up e progetti assimilabili)  Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti *non particolarmente complessi* e che non richiedono caratteristiche di esperienza settoriale. Il Collaboratore impegnato in tali progetti dovrà essere in possesso di competenze specifiche relative al progetto assegnato o di adeguate competenze generali. Il livello di difficoltà del progetto richiede ordinarie competenze e conoscenze linguistiche.  I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: puntuali compiti di ricerca, studio, produzione di documenti, di manuali, di materiale comunicativo.   * 1. **- Disciplina comune ai moduli funzionali**  1. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente con autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con il progetto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. In nessun caso esse possono essere attività di polizia o a carattere militare. 2. È consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva da contrattare individualmente e non inferiore al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore. 3. Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell’esercizio degli incarichi a lui affidati, il Collaboratore si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati. 4. Il Committente può richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta e la relazione di fine missione/progetto secondo le modalità indicate dal Committente ed entro i termini fissati nel contratto di collaborazione. 5. Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo. L’autonoma capacità organizzativa riconosciuta al collaboratore per la realizzazione del progetto non esclude che l’ONG possa periodicamente esercitare, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e coordinamento delle attività progettuali, al fine di garantire l’integrazione, l’unitarietà e l’efficienza delle attività di cui la stessa deve integralmente rispondere ai finanziatori e ai partner. 6. Ove per ragione di rendicontazione contabile all’ente finanziatore risultasse necessario registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione o comunque i tempi di lavoro, ciò non costituirà per il Collaboratore assoggettamento a vincoli di orario di lavoro. 7. La durata dell’incarico sarà concordata tra le parti contraenti all’atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata al conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e dedotti nel contratto individuale. 8. Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:   a) l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività del Committente;  b) la descrizione del progetto, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;  c) la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;  d) l’entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione;  e) i diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;  f) le forme assicurative previste;  g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, l’eventuale preavviso da parte del Collaboratore;  h) le modalità di rinnovo del contratto e l’eventuale clausola di prelazione;  i) il rinvio al presente Accordo Collettivo.  **Art. 4 – Compiti meramente ripetitivi ed esecutivi ed attività di elevata qualificazione professionale**  Le parti, come previsto dall’art. 61 del D.Lgs 276/03 novellato dalla Legge 92/12, escludono che attività meramente esecutive e/o ripetitive possano costituire oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa con modalità a progetto. Al contempo le parti evidenziano come l’alta professionalità e l’esperienza del collaboratore siano elementi tipicizzanti dei rapporti di collaborazione e pertanto, ai sensi dell’art. 69 c. 2 D.Lgs 276/03 novellato dall’art. 1, c. 23, lettera g) della Legge 92/12, riconoscono le indicazioni del Ministero del Lavoro in materia e rimandano alla contrattazione a livello di singola ONG, di territorio ovvero di raggruppamenti omogenei ogni ulteriore specificazione.  **Art. 5 – Compensi, riposo psicofisico, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio.**   1. La corresponsione del compenso avverrà tramite acconti con cadenza stabilita nei contratti individuali, di norma mensile e di pari importo, entro il 7, se in Italia, o entro il 15, se all’estero, del mese successivo a quello di riferimento della prestazione. 2. Nel caso di attività finanziate da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale del compenso potrà avvenire, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi e delle condizioni previste da tali enti finanziatori e comunque non oltre 120 giorni dal termine del contratto. 3. Fermi restando i compensi di cui al punto successivo, con riferimento all’art. 63 del D.Lgs 276/03 comma 1, novellato dall’art. 1, comma 23, lettera c) della Legge 92/12, le Parti dispongono che i compensi annui minimi riconosciuti ai collaboratori, siano articolati, sulla base dei minimi salariali stabiliti dal CCNL applicato dalla singola ONG, con riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. 4. I parametri indicati nel presente Accordo Collettivo sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. 5. Posto quanto nel precedente punto, senza pregiudicare trattamenti di miglior favore stabiliti a livello individuale o di singola ONG, le Parti concordano di definire i compensi minimi secondo quanto stabilito nei punti successivi, ed evidenziato a titolo esemplificativo nella Tabella A, e sulla base della prevista articolazione funzionale (precedente art. 3). 6. Per compenso annuo lordo si intende la somma delle retribuzioni mensili stabilite dai CCNL applicati dalle ONG incluse le mensilità aggiuntive e di quanto previsto al successivo punto g). Tale compenso annuo verrà aggiornato automaticamente sulla base dei rinnovi dei CCNL. 7. Le parti concordano che il compenso dei collaboratori sia articolato sulla base dei minimi tabellari dei CCNL e di una maggiorazione pari al 4,5% nei tre successivi anni, come indicato nella Tabella A. Sono presi in considerazione i 4 livelli più alti di ognuno dei CCNL applicati, ad esclusione, ove previsti, dei livelli “Quadro”, come definito a titolo esemplificativo in Tabella B.   h) Il compenso, definito sulla base degli obiettivi del progetto, sarà proporzionato alla quantità e all’impegno temporale del lavoro da eseguire. Nel caso sia necessario rapportare il corrispettivo sopra individuato, anche ai soli fine di rendicontazione, convenzionalmente verranno utilizzati i seguenti coefficienti: a mese di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 12; a giorno di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 312; ad ora di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 2016.  i) I singoli contratti individuali, in relazione alle condizioni economiche di specifiche attività ovvero a particolari requisiti professionali del Collaboratore, potranno prevedere compensi aggiuntivi di norma corrisposti, e condizionati, al riscontro del buon esito del progetto individuato secondo le modalità dettagliate nei contratti individuali di lavoro, nonché diverse modalità di regolazione di parte del compenso anche attraverso erogazione di servizi convenzionati, ove richiesto dal Collaboratore. Ogni eventuale indennità connessa a prestazioni rese in trasferta sarà definita tra le parti nel contratto individuale.  l) Il Collaboratore, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell’ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione e, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato del progetto. Le modalità di fruizione del periodo di riposo psicofisico saranno concordate tra le parti in modo che la fruizione stessa non crei intralcio alla realizzazione del progetto. Nel caso di progetti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell’impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un’indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico.  m) Al fine del coordinamento delle diverse attività svolte dalle ONG per le attività all’estero verranno considerate le festività del paese in cui opera il Collaboratore, che sostituiscono quelle riconosciute in Italia.  TABELLA A  Compensi minimi (lordo annuo) per modulo e CCNL di settore applicato  1/5/2013. Adozione dei minimi tabellari lordi fissati per i lavoratori dipendenti dai CCNL applicati:    Le Parti concordano che tali compensi minimi saranno maggiorati del 4,5% nei tre successivi anni, con una ripartizione annuale dell’1,5% nelle seguenti date: 1/5/2014, 1/5/2015, 1/5/2016.  In caso di un’eventuale vacanza contrattuale al termine del periodo di validità del presente Accordo collettivo, le Parti concordano un ulteriore aumento finale dell’1,5% in data 1/5/2017.  TABELLA B  Livelli di riferimento CCNL/Moduli funzionali      **Art. 6 - Recesso e risoluzione del contratto**   1. Il contratto individuale potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti contraenti, da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso, per comprovati motivi di forza maggiore.   Nello specifico:  Il Committente può recedere dal contratto per giusta causa quando, da parte del Collaboratore, si verifichino:   * gravi inadempienze contrattuali; * sospensione ingiustificata della prestazione; * commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; * danneggiamento o furto di beni; * danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell’ONG, ivi comprese le condotte del Collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell’oggetto sociale e della *mission* della ONG committente; * violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all’ONG.   Il Committente altresì può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, quali ad esempio:   * gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell’incarico; * evidenti ritardi nello svolgimento del progetto che possano comportare l’impossibilità della sua realizzazione; * mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il personale locale nei progetti all’estero).   b) Oltre ai motivi di giusta causa o di forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso, il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R o consegnata direttamente nel luogo o paese di lavoro e controfirmata dal Committente per ricevuta, o inviata per posta elettronica con attestazione di ricevuta, con un periodo di preavviso di almeno 60 giorni per i progetti relativi ai moduli funzionali 3 e 4, e di 90 giorni per i moduli 1 e 2.  c) Nel caso di interruzione anticipata della collaborazione all’estero per comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente, quest’ultimo si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, ad un risarcimento pari al 20% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il Collaboratore per il tipo di professionalità in cui è impiegato.  **Art. 7 – Formazione**  Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all’aggiornamento professionale.  Le ONG e le OO.SS. costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell’aggiornamento dei Collaboratori, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno inoltre identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni fra le parti.  **Art. 8 - Diritti sindacali**  Al fine di regolamentare l’esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:  I lavoratori che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di dieci ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i collaboratori impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.  Le OO.SS. nomineranno o faranno eleggere tra i collaboratori delle ONG tre rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, ripartiti in ognuna delle organizzazioni AOI e LINK 2007. Al fine del sostegno al sistema di rappresentanza unitario è garantita dalla ONG una contribuzione pari allo 0,3% dei compensi dei collaboratori. Al fine di consentire l’esercizio delle attività di rappresentanza, AOI e LINK 2007 e le altre Associazioni firmatarie si adopereranno affinché le ONG assicurino a tali rappresentanti sindacali agibilità di accesso alle informazioni logistiche. Le ONG metteranno a disposizione in luogo accessibile bacheche delle OO.SS. e si impegnano a trasmettere, a mezzo di posta elettronica, le comunicazioni di natura sindacale ai Collaboratori. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.  Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega (come da **allegato 1**) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all’atto della stipula del contratto di lavoro consegnerà al Collaboratore copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’ O.S. sindacale interessata. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.  **Art. 9 - Diritti di informazione e Commissione paritetica**  Le parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente accordo e per l’esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione a progetto e all’applicazione del presente intesa.  La Commissione, nell’ambito delle sue competenze, potrà in particolare esaminare specifiche situazioni in cui la collaborazione abbia durata superiore ai 36 mesi, ovvero sia caratterizzata da reiterazione continuativa di diversi progetti per valutare l’effettiva congruità della stessa rispetto a quanto definito nel presente Accordo Collettivo.  La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.  **Art. 10 - Assicurazioni integrative**  Il Committente garantisce al Collaboratore all’estero le seguenti coperture:  - assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da infortunio durante il servizio all’estero; tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto;  - assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio e/o malattia generica e/o malattia tropicale subiti/contratti durante la collaborazione all’estero;  - assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per malattia e/o infortunio;  - assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli;  - assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e relative spese legali.  Il Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro potrà chiedere di aderire al sistema previdenziale integrativo ed in questo caso la singola ONG committente si impegna contrattualmente a versare una contribuzione pari a quella volontariamente versata dal collaboratore con un tetto annuo massimo, riparametrabile, pari a € 200.  A tal fine le parti individueranno entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un sistema previdenziale integrativo e la relativa procedura.  **Art. 11 - Altre modalità di collaborazione autonoma (P. Iva, Occasionali, Mini-Co.Co.Co.)**  La collaborazione di tipo autonomo o comunque parasubordinato potrà realizzarsi anche attraverso prestazione d’opera (contratti a partita IVA), collaborazioni occasionali autonome ex art. 2222 C.C., collaborazioni coordinate e continuative minime ex art. 61 c. 2 D.Lgs 276/03, collaborazioni coordinate e continuative ex art. 61 c. 3 D.Lgs. 276/03, lavoro accessorio ex art. 70 D.Lgs. 276/03. Per queste tipologie di collaborazioni le parti rinviano ad ulteriore successivo approfondimento rifacendosi integralmente alla disposizioni di legge.  Il presente Accordo deve intendersi applicabile, ove compatibile, anche nel caso in cui venga ritenuta operante la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa nel caso di prestatori di lavoro autonomo con partita IVA, ai sensi dell’art. 69bis D. Lgs. 276/2003 introdotto con L. 92/2012.  Ai fini della corretta applicazione delle tipologie contrattuali sopra evidenziate si richiama quanto indicato al precedente art. 4.  **Art.12 - Durata**  Il presente accordo avrà durata dalla data di stipula sino al 31 Dicembre 2016.  **Art. 13 - Appalti ed esternalizzazioni**  Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. *promoters*) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le parti concordano, tenendo conto anche delle indicazioni della circ. 7/13 dei Ministero del Lavoro, che tale personale sia inquadrato con contratti di tipo subordinato, della tipologia più idonea al caso specifico, ovvero con contratti di somministrazione di manodopera. Sono fatte salve situazioni particolari, come ad es. incarichi occasionali, nelle quali le Parti contraenti potranno eccezionalmente ricorrere a tipologie contrattuali diverse previste dalla legge.  In caso di affidamento a terzi per il tramite di appalti di servizi per le attività sopra evidenziate, le ONG si impegnano ad inserire clausole contrattuali che prevedano tipologie di inquadramento di natura dipendente o di somministrazione di lavoro. | TRA  le OSC di cui all’art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014, rappresentate da Silvia Stilli, portavoce dell’AOI – Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale e Paolo Dieci, presidente di LINK 2007 – Cooperazione in Rete, con l’assistenza tecnica di Paolo Stern e Sara Di Ninno, di seguito denominate le OSC  E  le ORGANIZZAZIONI SINDACALI: FeLSA CISL rappresentata da Luca Barilà e Stefania Pacillo, NIdiL CGIL rappresentata da Silvia Simoncini e Simone Marinelli, UILTemp rappresentata da Angelo Pagliara, Lorenzo Giuliani.  di seguito denominate “le Parti”,    è stipulato il presente Accordo collettivo, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, co. 2, lett. a, e considerate le previsioni contenute nella Legge n. 81/2017.  **PREMESSA**   1. Le OSC (organizzazioni della società civile), previste dalla legge n. 125, art. 26, di seguito denominate “OSC”, operano nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell’aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. 2. Le OSC sono attive in situazioni di gravi difficoltà con l’obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere ed indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, advocacy e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell’integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo, in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato ad una migliore conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovere i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e nazionali e, dall’altro, sollecitare in merito l’impegno personale e collettivo.   Le OSC sono inoltre impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.   1. Le OSC evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale e nazionale attraversi ormai da anni un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell’operatività e dell’esistenza stessa delle OSC. 2. Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente si applicheranno i CCNL di settore stipulati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: prevalentemente “Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione”, “Cooperative sociali”, “Uneba”, “Agidae”.   **Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:**  **Art. 1** **– Ambito di applicazione soggettivo**  Il presente Accordo si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari AOI e Link 2007. L’adesione di altre OSC di cui all’art. 26, co. 2, lett. a e b, della Legge n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 8.  Gli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare il presente accordo previa verifica e conseguente parere favorevole espresso dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 8.  Ai fini della propria efficacia, le norme del presente accordo, sia nell’ambito dei singoli articoli come nel loro complesso, sono correlate ed inscindibili. Non ne è ammessa l’applicazione parziale.  **Art. 2 – Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione oggettivo**  Il presente Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato, che si svolga in Italia o all’estero, e riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all’interno di ogni singola OSC, che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.  Nell’ambito delle OSC il lavoro dipendente è riconosciuto quale forma contrattuale tipica per le attività di struttura, caratterizzata da un’assenza di autonomia e di autodeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione.  **Art. 3 – Profili professionali**  3.1 - Requisiti e caratteristiche  Al fine di stabilire gli ambiti di attività e le modalità di esecuzione della prestazione, organizzata autonomamente dal Collaboratore sia in Italia che all’estero, ferme restando le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il Committente, e di definire conseguentemente importi minimi per i compensi da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi, le Parti concordano sull’individuazione di quattro profili professionali, declinati come segue ed esemplificati nell’Allegato A:  **Profilo professionale A**  Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un elevato grado di esperienza e/o di competenze settoriali, notevoli conoscenze linguistiche, capacità di monitorare e coordinare progetti o parti di progetto, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.  **Profilo professionale B**  Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado medio di esperienza e/o di competenze settoriali, ottime conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.  **Profilo professionale C**  Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado minimo di esperienza e/o di competenze settoriali, buone conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.  **Profilo professionale D**  Attività riconducibili al Collaboratore privo di specifica esperienza inerente l’oggetto del rapporto di collaborazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.  3.2 - Disciplina comune ai profili professionali   1. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o in contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente consistente in una autocertificazione che indichi lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con quelle dedotte nel contratto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. In nessun caso esse possono essere attività di polizia o a carattere militare. 2. È consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva da contrattare individualmente e non inferiore comunque al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore. 3. Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell’esercizio degli incarichi affidati, il Collaboratore si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati. 4. Il Committente può richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta e una relazione finale al termine della collaborazione, secondo le modalità indicate dal Committente ed entro i termini fissati nel contratto di collaborazione. 5. Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo. L’autonoma capacità organizzativa riconosciuta al Collaboratore per la realizzazione delle attività non esclude che l’OSC possa periodicamente esercitare, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto del contratto, al fine di garantire l’integrazione, l’unitarietà e l’efficienza delle attività di cui la stessa deve nella loro interezza rispondere ai finanziatori e ai partner. 6. Ove per ragioni di rendicontazione contabile all’ente finanziatore risultasse necessario registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione o comunque i tempi di lavoro, ciò non costituirà per il Collaboratore assoggettamento a vincoli di orario di lavoro. 7. La durata dell’incarico sarà concordata tra le parti contraenti all’atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata al conseguimento degli obiettivi previsti nel contratto individuale. Ove possibile, le OSC comunicheranno ai collaboratori eventuali proroghe dei contratti con almeno un mese di preavviso. 8. Per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività lavorativa si rinvia, per quanto compatibile, al D.Lgs. n. 81/08 e alle specifiche procedure adottate da ciascuna OSC – soprattutto con riferimento a crisi ed emergenze – e portate a conoscenza dei collaboratori tramite consegna contestuale (anche per il tramite di strumenti informatici) alla firma del contratto individuale. 9. Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti: 10. l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività del Committente; 11. la descrizione dell’attività oggetto della prestazione, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi; 12. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali; 13. l’entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione; 14. i diritti del Collaboratore relativamente a maternità, paternità, malattia, infortunio e recupero psicofisico; 15. le forme assicurative previste; 16. le modalità di cessazione o recesso del rapporto e i termini di preavviso da parte del Collaboratore; 17. le modalità di rinnovo del contratto e l’eventuale clausola di prelazione; 18. il rinvio al presente Accordo Collettivo.   **Art. 4 – Compensi, riposo psicofisico, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio.**   1. La corresponsione del compenso avverrà tramite acconti di pari importo con cadenza stabilita nei contratti individuali, di norma mensile, entro il giorno 7, se in Italia, o entro il giorno 15, se all’estero, del mese successivo a quello di riferimento della prestazione. La corresponsione dell’importo corrispondente al saldo potrà avvenire solo a seguito della consegna da parte del Collaboratore di quanto eventualmente previsto nei contratti individuali. 2. Nel caso di attività finanziate da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale del compenso avverrà, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi e delle condizioni previste da tali enti finanziatori e comunque non oltre 120 giorni dal termine del contratto. 3. I parametri indicati nel presente Accordo Collettivo con riferimento ai compensi minimi sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. 4. Senza pregiudicare trattamenti di miglior favore stabiliti a livello individuale o di singola OSC, le Parti concordano di definire i compensi minimi secondo quanto stabilito nei punti successivi e sulla base della prevista articolazione funzionale dei profili professionali di cui al precedente art. 3, così come evidenziati a titolo esemplificativo nell’Allegato A. 5. Per compenso annuo lordo si intende la somma parametrata alle retribuzioni mensili, incluse le mensilità aggiuntive, stabilite dai CCNL applicati dalle OSC al personale dipendente. Tale compenso annuo verrà aggiornato automaticamente sulla base dei rinnovi dei CCNL. 6. Il compenso sarà proporzionato alla quantità e all’impegno temporale del lavoro da eseguire. Nel caso sia necessario rapportare il corrispettivo sopra individuato, anche ai soli fini di rendicontazione, convenzionalmente verranno utilizzati i seguenti coefficienti: a mese di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 12; a giorno di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 312; ad ora di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 2016.   Il contributo alla rappresentanza sindacale di cui al successivo art. 7 è da considerarsi a tutti gli effetti costo complessivo del lavoro.   1. Il Collaboratore, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell’ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione e, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato dell’attività. Le modalità di fruizione del periodo di riposo psicofisico saranno concordate tra le parti in modo che la fruizione stessa non crei intralcio alla realizzazione dell’attività. Nel caso di rapporti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell’impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un’indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico. La Commissione Paritetica potrà eseguire un monitoraggio specifico con controllo a campione sul godimento del riposo psicofisico, sia per i collaboratori operanti all'estero che per quelli operanti in Italia, al fine di individuare le modalità più adeguate per rendere effettivo il godimento del periodo di riposo. 2. Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione intervenga una malattia o un infortunio che incida sulla realizzazione dell’attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa, il contratto rimarrà sospeso, senza compenso, fino alla guarigione del Collaboratore e comunque fino ad un massimo di un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero di trenta giorni per i contratti di durata determinabile.   Fermo restando quanto sopra stabilito, qualora durante il periodo di sospensione del contratto a causa di malattia od infortunio sopraggiungesse la scadenza inizialmente apposta, questa viene posticipata per un periodo corrispondente alla durata dello stato di malattia e comunque non oltre un massimo di 60 giorni dal termine inizialmente previsto.   1. Nel caso di maternità intervenuta durante il rapporto di collaborazione, per un periodo pari al congedo obbligatorio (e parentale qualora il Collaboratore/collaboratrice ne faccia richiesta) il contratto si intenderà sospeso senza maturazione del compenso, con contestuale proroga per un ulteriore periodo pari alla durata della sospensione e fino ad un massimo di 180 giorni.   Considerata la particolare dislocazione delle attività svolte all’estero, il contesto in cui esse si estrinsecano ed in cui operano le OSC, laddove per motivi oggettivi non fosse possibile prorogare il contratto, ovvero:   * l’intervento previsto sia terminato e non ce ne siano altri similari in corso nello stesso Paese dove è stata svolta l’attività; * non sia possibile ampliare il numero dei collaboratori impiegati in attività esistenti nello stesso Paese dove si svolgeva l’attività;   l’OSC propone alla Collaboratrice di essere impiegata in altro progetto il cui luogo di svolgimento è diverso da quello in cui la Collaboratrice ha svolto l’attività precedente.  In caso di non accettazione da parte della Collaboratrice, l’OSC riconosce – a titolo di indennità per la mancata proroga – una somma una tantum pari al 2,5% del compenso stabilito dal contratto individuale e comunque non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 600,00. Tale massimale è elevato a € 700,00 a partire dal 01/01/2020.  Al fine di consentire un corretto monitoraggio della suddetta misura, la OSC comunica alla Commissione Paritetica il ricorso a tale istituto indennitario e le motivazioni che lo hanno giustificato.   1. In caso di gravidanza, al verificarsi del diritto all’astensione obbligatoria, anche anticipata, di adozione e/o affidamento la OSC riconoscerà alle collaboratrici un contributo una tantum di € 800,00. Detto contributo viene alternativamente riconosciuto ai collaboratori in caso di morte, grave infermità, abbandono della madre o affidamento esclusivo. 2. In caso di maternità e di malattia o infortunio di gravi entità, qualora non previsto dalla polizza assicurativa, l’OSC sosterrà le spese per un viaggio di rientro in Italia e successivamente di ritorno per consentire la prosecuzione delle attività. 3. Al fine del coordinamento delle diverse attività svolte dalle OSC, per quanto riguarda le attività all’estero verranno considerate le festività del Paese in cui opera il Collaboratore, che sostituiscono quelle riconosciute in Italia. 4. In caso di contratti per prestazioni all’estero di durata superiore ai 12 mesi, l’OSC sostiene ogni 12 mesi le spese per un viaggio di andata e ritorno del Collaboratore al proprio domicilio (o altra destinazione dal Collaboratore richiesta, se il costo del viaggio non è superiore a quello verso il domicilio).   TABELLA A  Compensi (importi lordi annui) per profilo professionale e CCNL di settore applicato. Tali compensi annui verranno aggiornati automaticamente sulla base dei rinnovi dei rispettivi CCNL.  Gli importi della tabella, in continuità con le pattuizioni dell’ACN del 24/04/2013, vanno maggiorati del 6%: il risultato così ottenuto rappresenta il compenso minimo.    (Tabella delle retribuzioni dei CCNL in vigore alla data di approvazione del presente Accordo sui quali applicare la maggiorazione del 6%)  Il livello minimo dei compensi può essere elevato, anche con una maggiorazione superiore al 40%, in riferimento ad alcune specifiche casistiche:   * Missioni estere con presenza di fattori di rischio per il Collaboratore; * Attività che richiedano interventi sul territorio (sia italiano che estero) con carattere di urgenza e quindi comportino frequenti spostamenti non preventivamente programmabili.   TABELLA B  Livelli di riferimento CCNL/Profili professionali    **Art. 5 - Recesso e risoluzione del contratto**  a) Il contratto individuale potrà essere risolto:   * per mutuo consenso delle parti contraenti; * da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso; * per comprovati motivi di forza maggiore.   Deve intendersi come causa di forza maggiore anche la revoca o l’interruzione del finanziamento da parte del soggetto, pubblico o privato, cui fa capo l’intervento in Italia o all’estero.  Nello specifico, il Committente può recedere per giusta causa dal contratto, sia esso a tempo indeterminato che a termine, quando da parte del Collaboratore si verifichino:   * gravi inadempienze contrattuali, gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell’incarico; * sospensione ingiustificata della prestazione; * commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 Legge n. 55/1990 e s.m.i.; * danneggiamento o furto di beni; * danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell’OSC, ivi comprese le condotte del Collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell’oggetto sociale e della mission della OSC Committente; * violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all’OSC; * evidenti ritardi nello svolgimento dell’attività che possano comportare l’impossibilità della sua realizzazione; * mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il personale locale nelle attività all’estero); * atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona messi in atto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, con particolare riferimento alle missioni compiute all’estero.   In questo senso AOI e LINK 2007, in accordo con le OO.SS., si impegnano ad adottare ogni misura, ivi compresa l’elaborazione di un apposito codice di comportamento volto a prevenire, individuare e gestire eventuali casi di molestie e violenza, in linea anche con la normativa nazionale e comunitaria in materia (v. Accordo Quadro del Dialogo Sociale Europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro).   1. Oltre ai motivi di giusta causa o di forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso, i collaboratori possono risolvere il contratto con comunicazione scritta o inviata per posta elettronica con attestazione di ricevuta, con un periodo di preavviso di almeno 60 giorni per le attività relative ai profili professionali C e D e di 90 giorni per i profili professionali A e B. Tale periodo si riferisce a collaborazioni di durata pari o superiore a 12 mesi; per collaborazioni di durata inferiore il periodo di preavviso sarà proporzionalmente ridotto. In mancanza del preavviso, il Collaboratore dovrà corrispondere al Committente un’indennità risarcitoria di importo proporzionato alla durata del mancato preavviso. 2. Nel caso di interruzione anticipata della collaborazione all’estero per comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente, quest’ultimo si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, a riconoscere un risarcimento pari al 20% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il Collaboratore per il tipo di professionalità in cui è impiegato.   **Art. 6 – Formazione**  Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all’aggiornamento professionale.  Le OSC e le OO.SS. costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell’aggiornamento dei collaboratori, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno inoltre identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni fra le parti.  I percorsi formativi e/o le esperienze professionali verranno registrati dalle OSC al termine della collaborazione. Le modalità di registrazione verranno definite dalla Commissione Paritetica.  **Art. 7 - Diritti sindacali**  Al fine di regolamentare l’esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:  I lavoratori che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di dieci ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i collaboratori impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.  Le OO.SS. nomineranno o faranno eleggere tra i collaboratori delle OSC tre rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, ripartiti in ognuna delle organizzazioni AOI e LINK 2007. Al fine del sostegno al sistema di rappresentanza unitario è garantita dalla OSC una contribuzione pari allo 0,3% dell’imponibile previdenziale dei compensi dei collaboratori. Al fine di consentire l’esercizio delle attività di rappresentanza, AOI e LINK 2007 e le altre Associazioni firmatarie si adopereranno affinché le OSC assicurino a tali rappresentanti sindacali agibilità di accesso alle informazioni logistiche. Le OSC metteranno a disposizione, in luogo accessibile, bacheche delle OO.SS. e si impegnano a trasmettere, a mezzo di posta elettronica, le comunicazioni di natura sindacale ai Collaboratori. A tal fine si potrà costituire, anche con l’utilizzo dei fondi derivanti dalla contribuzione dello 0,3%, una bacheca sindacale virtuale. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.  Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega (come da Allegato B) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all’atto della stipula del contratto di lavoro, consegnerà al Collaboratore copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’O.S. sindacale interessata. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.  **Art. 8 - Diritti di informazione e Commissione Paritetica**  Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente Accordo, per la sua applicazione e per l’esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione.  La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente Accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.  In caso di ricezione delle istanze di cui al precedente art. 1 da parte degli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse.  Le comunicazioni di cui agli artt. 1 e 4, lettera i), dovranno essere inviate all'indirizzo pariteticaosc@gmail.com.  **Art. 9 - Assicurazioni integrative**  Il Committente garantisce al Collaboratore all’estero le seguenti coperture:   * assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte susseguente ad infortunio durante il servizio all’estero. Tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto; * assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente susseguente ad infortunio e/o malattia generica e/o malattia tropicale subiti/contratti durante la collaborazione all’estero; * assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per malattia e/o infortunio; * assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli; * assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e relative spese legali.   L’OSC garantirà a tutti i collaboratori che svolgono attività in Italia con un contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, la copertura di idonea polizza sanitaria integrativa.  In alternativa sarà riconosciuta al Collaboratore con un contratto di durata pari o superiore a 6 mesi un importo una tantum di € 80,00 dietro presentazione, da parte del Collaboratore, del contratto con cui ha attivato autonomamente una polizza sanitaria integrativa.  **Art. 10 - Appalti ed esternalizzazioni**  Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. promoters) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le Parti concordano che tali attività, se svolte senza vincoli di orario e al di fuori del luogo di lavoro – fermo restando il coordinamento con il Committente – possono essere inquadrate con contratti di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.  In ottica di responsabilità sociale e solidale le OSC si impegnano, in linea con il proprio codice etico, ad affidare le attività sopra evidenziate esclusivamente a fornitori qualificati che rispettino le vigenti norme sul lavoro nazionali ed internazionali e garantiscano una retribuzione dignitosa e commisurata alla tipologia di attività e all’impegno svolto.  **Art. 11 - Durata**  Il presente accordo entra in vigore dal 1° Aprile 2018 ed avrà durata sino al 31 Marzo 2021.  In merito ai soli Profili professionali, per i contratti in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo continuerà a trovare applicazione fino al 31/12/2018 quanto previsto dal precedente Accordo del 24/04/2013.  Roma, 9 aprile 2018  Sottoscritto dalle Parti come Pre-Accordo, da ratificare entro il 30 aprile 2018. |